

Casalpusterlengo, 15 giugno 2016

Ai Gentili Sigg.
CLIENTI
Loro Sedi

Oggetto: **detassazione dei premi di risultato nell'anno 2016**

Il 16 maggio è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro il decreto 25 marzo 2016 che disciplina la tassazione agevolata per i premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa.

Requisito preliminare è che i predetti premi siano previsti da accordi collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) depositati entro 30 giorni dalla stipula presso la Dtl competente: per i contratti integrativi stipulati prima del 16 maggio il deposito deve avvenire entro il 15 giugno p.v.. Unitamente all'accordo deve essere depositata una autodichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto 25 marzo 2016 redatta utilizzando il modello allegato allo stesso decreto (per i contratti già depositati l'autocertificazione deve avvenire entro il prossimo 15 giugno).

La tassazione agevolata si applica alle erogazioni effettuate nel 2016 anche se si riferiscono a premi di risultato e partecipazioni agli utili relativi all'anno 2015: se l'erogazione avviene in forza ad accordi collettivi degli anni precedenti è necessario che siano rispettate tutte le condizioni stabilite dalla normativa in commento e che il contratto integrativo sia stato depositato.

Sono agevolabili i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

L'agevolazione è possibile anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa: si tratta di una partecipazione diversa da quella spettante al socio o azionista, agevolabile solo se prevista da un accordo collettivo.

L'applicazione della tassazione sostitutiva nella misura del 10% è consentita per un importo massimo di euro 2.000,00 per i soli dipendenti che nell'anno precedente non hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro 50.000,00. L'importo massimo è elevato a euro 2.500,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Il predetto maggior limite è riconosciuto qualora i contratti collettivi di secondo livello prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle

risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non consentono l'innalzamento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Da ricordare che la legge di stabilità ha anche previsto che i premi di produttività possano essere fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione totale o parziale mediante beni o servizi messi a disposizione dal datore di lavoro con la conseguenza che il valore non sia da assoggettare né ad imposta ordinaria né all'imposta sostitutiva del 10%.

Nella tabella seguente un elenco di possibili strumenti di welfare da offrire ai propri dipendenti.

Beni/servizi	Lavoratori	Aziende
Beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti <i>(art. 51 Tuir, commi 1 e 3)</i>	Se non si è in presenza di una diversa disciplina prevista dall'art.51 del Tuir, da valorizzare in base al principio del "valore normale". Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se di importo complessivo, nel periodo di imposta, non superiore a € 258,53	Integralmente deducibili
Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse eventi esclusivo fine assistenziale <i>(art. 51 Tuir, comma 2 lettera a)</i>	Non concorrono al reddito di lavoro dipendente se: <ul style="list-style-type: none"> - Versati in conformità a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale - Enti o casse che operano negli ambiti di intervento stabiliti dal Ministro della salute - Importo massimo di € 3.615,20 	Integralmente deducibile E' dovuto il contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico datore di lavoro
Somministrazione di mense, prestazioni e indennità sostitutive <i>(art. 51 Tuir, comma 2 lettera c)</i>	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: <ul style="list-style-type: none"> - Le mense aziendali (gestione sia diretta che in appalto) o le mense "diffuse" - I buoni pasto fino all'importo giornaliero di € 5,29 se cartaceo e € 7,00 se in formato elettronico 	Integralmente deducibili

<p>Servizi di trasporto collettivo (art. 51 Tuir, comma 2 lettera d)</p>	<p>Esenti a condizione che siano erogate alla generalità o a categorie di dipendenti e che il rapporto contrattuale si instauri direttamente fra datore di lavoro ed impresa di trasporto (no rimborsi di spese sostenute autonomamente dal lavoratore)</p>	<p>Integralmente deducibili</p>
<p>Utilizzazione opere e servizi per finalità di utilità sociale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi; - acquisto di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo; - iscrizione a corsi di lingua all'estero o in Italia; - abbonamento a spettacoli teatrali; - abbonamento a riviste; - biglietto per evento sportivo; - utilizzo case vacanze aziendali; - iscrizione a corsi extra-professionali; - costituzione di spacci aziendali; - utilizzo di strutture sanitarie. <p>(art. 51 Tuir, comma 2 lettera f)</p>	<p>Esenti in presenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a) Dal 2016 erogazione sia volontaria che contrattuale</p> <p>b) Beneficiari: generalità o categorie di dipendenti</p> <p>c) Finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto</p> <p>d) Dipendenti destinatari estranei al rapporto contrattuale (no rimborso spese)</p>	<p>Deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione</p>

Somme, servizi e prestazioni erogati per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12 ¹ del Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari <i>(art. 51, comma 2 lettera f-bis)</i>	Esenti a condizione che siano erogati alla generalità o a categorie di dipendenti. Ammessa l'erogazione monetaria	Integralmente deducibili
Somme e prestazioni erogate per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12 del Tuir <i>(art. 51, comma 2 lettera f-ter)</i>	Esenti a condizione che siano erogati alla generalità o a categorie di dipendenti. Ammessa l'erogazione monetaria	Integralmente deducibili
Attribuzione di beni prodotti dal datore di lavoro <i>(art. 51 Tuir, comma 3 lettera f)</i>	Imponibilità pari alla differenza tra l'onere a carico del dipendente e il prezzo mediamente praticato dalla azienda nelle cessioni ai grossisti	Integralmente deducibili
Prestiti ai dipendenti <i>(art. 51 Tuir, comma 4 lettera b)</i>	Imponibile pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tur della Bce vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato sugli stessi. La norma non si applica ai prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.	L'eventuale onere finanziario sostenuto dal datore di lavoro è deducibile secondo le regole sancite dall'art. 96 Tuir

¹ La circolare del Ministero delle finanze n. 238/E del 22 dicembre 2000 ha precisato che l'agevolazione fiscale opera anche con riferimento all'utilizzo delle opere e dei servizi di utilità sociale da parte dei soggetti indicati nell'art. 12 del Tuir, cioè del coniuge del dipendente nonché dei suoi figli e delle altre persone indicate nell'art.433 del codice civile, "indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

Contributi a forme pensionistiche complementari <i>(art. 10 Tuir comma 1 lettera e bis)</i>	I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, sono deducibili dal reddito per un importo non superiore ad € 5.164,57	Integralmente deducibile E' dovuto il contributo di solidarietà del 10%
L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del Tuir, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale. <i>(art. 51 Tuir comma 3-bis)</i>		

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.